Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 77 del 1° aprile 1950

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 1° aprile 1950** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorsi a posti nei ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio

Concorso per esami a cinquantasette posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell' industria e del commercio . . . . *Pag.* 2

Concorsi per titoli a: 1) due posti di coadiutore di 1ª classe (grado 8°, gruppo *B*); 2) quattro posti di coadiutore di 2ª classe (grado 9°, gruppo *B*); 3) tre posti di vice coadiutore (grado 10°, gruppo *B*); 4) tre posti di vice coadiutore aggiunto (grado 11°, gruppo *B*), nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio . . . . » 5

Concorso per esami a ventidue posti di vice coadiutore aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell' industria e del commercio . . . . » 6

Concorso per esami a trentasette posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell' industria e del commercio . . . . . . » 9

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquantasette posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministazione centrale del Ministero dell' industria e del commercio, bandito con decreto Ministeriale 4 ottobre 1949 . . . . » 12

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a ventidue posti di vice coadiutore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'Industria e del commercio, bandito con decreto Ministeriale 4 ottobre 1949 . . . . . » 12

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a cinquantasette posti di vice segretari in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, sulla revisione del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio;

Vista la legge 19 dicembre 1948, n. 1439, recante disposizioni integrative al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867;

Vista la nota n. 38705/12106.2.16/1.3.1, in data 9 luglio 1949, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquantasette posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, riservato al personale del Ministero dell'industria e del commercio, di ruolo e non di ruolo, in servizio, quest'ultimo, presso il Ministero stesso da almeno un anno alla data del presente decreto.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo d'età.

Al concorso stesso sono ammesse le donne.

Sono, inoltre, ammessi a partecipare al concorso suddetto, se in possesso del titolo di studio e degli altri prescritti requisiti, i dipendenti di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, in servizio questi ultimi da almeno un anno alla data del presente decreto. I detti dipendenti potranno conseguire la nomina per non oltre un ottavo dei posti messi a concorso. I laureati in lettere, in filosofia e in lingue e letterature straniere potranno conseguire la nomina per non oltre sei dei posti messi a concorso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e corredate dei documenti elencati nel successivo art. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio — Direzione generale del personale e degli affari generali, via Molise n. 2 — entro il sessantesimo giorno dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Agli aspiranti in servizio presso uffici italiani all'estero è consentito di presentare, entro il termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione del cognome e nome del candidato, della paternità, del luogo e data di nascita, dello stato di famiglia, del domicilio, dell'Amministrazione di provenienza e dell'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni e dovrà contenere l'elenco dei documenti prodotti a corredo di essa.

Gli aspiranti devono indicare nella domanda anche la qualifica ed il grado rivestito, il gruppo e il ruolo di appartenenza, ovvero la categoria di assegnazione e la qualifica ricoperta, a seconda che siano dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni statali.

I candidati dovranno dichiarare, inoltre, nella domanda se abbiano partecipato a precedenti concorsi nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo che per i titoli di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

I candidati che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale, debbono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1. Copia dello stato di servizio amministrativo rilasciato, con marche da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi, dal competente ufficio, nonchè un'attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di buono.

2. Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

3. Documento comprovante l'adempimento degli obblighi di leva, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, con marche da bollo da L. 24. Le copie dello stato di servizio militare o del foglio matricolare devono essere rilasciate con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi.

4. Diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in scienze politiche amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, o in scienze economico-marittime (sezione armamento) o in scienze coloniali o in lettere (gruppo classico) o in lettere (gruppo moderno) o in filosofia, o in lettere e filosofia, o in materie letterarie, o in lingue e letterature straniere.

In mancanza del diploma originale è ammessa l'esibizione del certificato di laurea, rilasciato dall'universi-

tà, con la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

5. Fotografia recente del candidato provvista di marche da bollo da L. 32 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, debitamente legalizzata dalla competente autorità, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda.

6. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre a corredo della domanda, in aggiunta ai documenti indicati nei numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente comma, i seguenti documenti:

a) certificato in carta da bollo da L. 24 dell'Amministrazione di appartenenza, dal quale risulti la data di assunzione in servizio, con la indicazione degli estremi del relativo provvedimento;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente dei tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

c) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani, soggetti alla sovranità di uno Stato estero, e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

d) certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

e) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

g) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento di servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attività al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per i mutilati e per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia. In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, i quali si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del secondo comma del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 32 di buona condotta rilasciato dal comandante del Corpo.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal Sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui al n. 2 del primo comma del precedente art. 3 e alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del secondo comma dello stesso articolo, debbono risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 5.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro, poi, che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati ex combattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Coloro che invece abbiano appartenuto o appartengono alla Marina o all'Aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalle circolari 3 luglio 1948, n. 27.200 dello Stato Maggiore della Marina e 8 luglio 1948, n. 202.860 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e i partigiani combattenti dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di conces-

sione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulle conformi dichiarazioni di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, i profughi dell'Africa italiana, i profughi delle zone di confine, nonchè i mutilati ed invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tale qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma primo, relativamente all'anzianità di servizio del personale non di ruolo.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

a) diritto amministrativo;

b) economia politica.

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto civile con esclusione del diritto di successione;

b) diritto costituzionale;

c) elementi di statistica;

d) lingua francese.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avverrà la detta prova.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo IV del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso presentare le minute.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione dei sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed in caso di parità di merito secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilato od invalido di guerra, di mutilato o invalido civile per fatti di guerra; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alla guerra 1915-18; alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; agli idonei che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; agli idonei partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico; ai profughi dell'Africa italiana; ai mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43, nella guerra o nella lotta di liberazione o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, agli idonei che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, agli idonei con la qualifica di legionario fiumano, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172; nella legge 25 settembre 1940, n. 1458; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; nel decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488; nei decreti 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135 e 4 marzo 1948, n. 137; nel decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241; nonchè nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei capi di famiglia numerosa si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1940, n. 223.

Art. 11.

I vincitori saranno assunti in qualità di vice segretari in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina a vice segretario, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1949

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1950
Registro Industria e commercio n. 5, *foglio n.* 28. — BRUNO

(1211)

Concorsi per titoli a: 1) due posti di coadiutore di 1ª classe (grado 8°, gruppo B); 2) quattro posti di coadiutore di 2ª classe (grado 9°, gruppo B); 3) tre posti di vice coadiutore (grado 10°, gruppo B); 4) tre posti di vice coadiutore aggiunto (grado 11°, gruppo B), nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, sulla revisione del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio;

Vista la legge 19 dicembre 1948, n. 1439, recante disposizioni integrative al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867;

Vista la nota n. 38705/12106.2.16/1.3.1 in data 9 luglio 1949 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale i seguenti concorsi per titoli:

1) concorso a due posti di coadiutore di 1ª classe (grado 8°);

2) concorso a quattro posti di coadiutore di 2ª classe (grado 9°);

3) concorso a tre posti di vice coadiutore (grado 10°);

4) concorso a tre posti di vice coadiutore aggiunto (grado 11°).

Art. 2.

Possono prendere parte ai suddetti concorsi i funzionari dei ruoli di gruppo *B* dell'Amministrazione dello Stato che, alla data del presente decreto, rivestano il grado al quale aspirano o quello immediatamente inferiore, purchè, in questo ultimo caso, siano in possesso dei prescritti requisiti per il conseguimento della promozione al grado superiore ed abbiano esercitato funzioni amministrative.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi suddetti, redatte in carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale del personale e degli affari generali, via Molise n. 2 entro il sessantesimo giorno dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà contenere il cognome, il nome e la paternità del concorrente, il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni, l'elencazione dei documenti e le indicazioni del concorso al quale il candidato aspiri a partecipare.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) la copia dello stato matricolare civile, munita di marche da bollo da L. 40, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, dalla quale risultino anche le qualifiche riportate e lo stato di famiglia;

b) i titoli che i candidati crederanno di produrre a dimostrazione della loro cultura e delle particolari attitudini a ricoprire il posto per il quale concorrono;

c) il foglio di congedo illimitato militare oppure la copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare se rivestano la qualità di ufficiale, regolarizzata con la marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

Art. 5.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione dell'idoneità.

Art. 7

Il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assume servizio nel termine prefisso, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1949

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1949
Registro Industria e commercio n. 4, *foglio n.* 235. — BRUNO

(1212)

Concorso per esami a ventidue posti di vice coadiutore aggiunto (grado 11°, gruppo B) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, sulla revisione del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio;

Vista la legge 19 dicembre 1948, n. 1439, recante disposizioni integrative al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867;

Vista la nota n. 38705/12106.2.16/1.3.1, in data 9 luglio 1949, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventidue posti di vice coadiutore aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, riservato al personale del Ministero dell'industria e del commercio, di ruolo e non di ruolo, in servizio quest'ultimo, presso il Ministero stesso, da almeno un anno alla data del presente decreto.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Al concorso stesso sono ammesse le donne.

Sono inoltre ammessi a partecipare al concorso suddetto, se in possesso del titolo di studio o degli altri prescritti requisiti, i dipendenti di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, in servizio questi ultimi da almeno un anno alla data del presente decreto. I detti dipendenti potranno conseguire la nomina per non oltre un ottavo dei posti messi a concorso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e corredate dei documenti elencati nel successivo art. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio — Direzione generale del personale e degli affari generali, via Molise n. 2 — entro il sessantesimo giorno dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Agli aspiranti in servizio presso uffici italiani all'estero è consentito di presentare, entro il termine suddetto, la sola domanda, salvo produrre i prescritti documenti successivamente ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione del cognome e nome del candidato, della paternità, del luogo e data di nascita, dello stato di famiglia, del domicilio, dell'Amministrazione di provenienza e dell'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni e dovrà contenere l'elenco dei documenti prodotti a corredo di essa.

Gli aspiranti devono indicare nella domanda anche la qualifica ed il grado rivestiti, il gruppo ed il ruolo di appartenenza ovvero la categoria di assegnazione e la qualifica ricoperta, a seconda che siano dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni statali.

I candidati dovranno dichiarare, inoltre, nella domanda, se abbiano partecipato a precedenti concorsi nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo che per i titoli di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio con decreto non motivato ed insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

I candidati che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale, debbono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1. Copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciata con marche da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi, dal competente ufficio, nonchè un'attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di buono.

2. Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

3. Documento comprovante l'adempimento degli obblighi di leva, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, con marche da bollo da L. 24. Le copie dello stato di servizio militare o del foglio matricolare dovranno essere rilasciate con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi.

4. Diploma originale di scuola media superiore.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia del diploma stesso autenticata da un notaio e legalizzata ai sensi delle disposizioni vigenti.

Qualora l'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio, in carta legale e debitamente autenticato, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale.

5. Fotografia recente del candidato, provvista di marche da bollo da L. 32, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, debitamente legalizzata dalla competente autorità, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda.

6. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre a corredo

della domanda, in aggiunta ai documenti indicati nei numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente comma, i seguenti documenti:

a) certificato in carta da bollo da L. 24 dell'Amministrazione di appartenenza dal quale risulti la data di assunzione in servizio, con la indicazione degli estremi del relativo provvedimento;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

c) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero, e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù del decreto del Capo dello Stato;

d) certificato su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

e) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

g) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare, o da un medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento di servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e deve indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attività al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per i mutilati e per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 11.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, i quali si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del secondo comma del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 32 di buona condotta rilasciato dal comandante del Corpo.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal Sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui al n. 2 del primo comma del precedente art. 3 e dalle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del secondo comma dello stesso articolo, debbono risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 5.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro, poi, che hanno partecipato alle operazioni svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati ex combattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Coloro che invece abbiano appartenuto o appartengano alla Marina o all'Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalle circolari 3 luglio 1948, n. 27200 dello Stato Maggiore della Marina e 8 luglio 1948, n. 202860 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione ed i partigiani combattenti dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 31 agosto 1921, n. 1312, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulle conformi dichiarazioni di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto.

I mutilati od invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, i profughi dell'Africa italiana, i profughi delle zone di confine, nonchè i mutilati e gli invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tale qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto è stabilito dall'art. 1, comma primo, relativamente all'anzianità di servizio del personale non di ruolo.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto amministrativo;
2) principii di economia politica.

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) principii generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
2) nozioni di statistica.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avverrà la detta prova.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo IV del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso presentare le minute.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilato od invalido di guerra; di mutilato od invalido civile per fatti di guerra; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alla guerra 1915-1918; alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; agli idonei che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; agli idonei partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico; ai profughi dell'Africa italiana; ai mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43, nella guerra o nella lotta di liberazione, o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio; agli idonei che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale; agli idonei con la qualifica di legionario fiumano, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172; nella legge 25 settembre 1940, n. 1458; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; nel decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488; nei decreti 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135 e 4 marzo 1948, n. 137; nel decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241; nonchè nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei capi di famiglia numerosa si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1940, n. 223.

Art. 11.

I vincitori saranno assunti in qualità di vice coadiutori aggiunti in prova nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina a vice coadiutori aggiunti, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo il periodo di prova non

inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1949

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1950
Registro Industria e commercio n. 5, *foglio n.* 12. — BRUNO

(1213)

Concorso per esami a trentasette posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, sulla revisione del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio;

Vista la legge 19 dicembre 1948, n. 1439, recante disposizioni integrative al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867;

Vista la nota n. 38705/12106.2.16/1.3.1, in data 9 luglio 1949 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentasette posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, riservato al personale del Ministero dell'industria e del commercio, di ruolo e non di ruolo, in servizio, quest'ultimo, presso il Ministero stesso da almeno un anno alla data del presente decreto.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Al concorso stesso sono ammesse le donne.

Sono, inoltre, ammessi a partecipare al concorso suddetto, se in possesso del titolo di studio e degli altri prescritti requisiti, i dipendenti di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, in servizio, questi ultimi, da almeno un anno alla data del presente decreto. I detti dipendenti potranno conseguire la nomina per non oltre un ottavo dei posti messi a concorso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti elencati nel successivo art. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio — Direzione generale del personale e degli affari generali, via Molise n. 2 — entro il sessantesimo giorno dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Agli aspiranti in servizio presso uffici italiani all'estero è consentito di presentare, entro il termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione del cognome e nome del candidato, della paternità, del luogo e data di nascita, dello stato di famiglia, del domicilio, dell'Amministrazione di provenienza e dell'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni e dovrà contenere l'elenco dei documenti prodotti a corredo di essa.

Gli aspiranti devono indicare nella domanda anche la qualifica ed il grado rivestito, il gruppo e il ruolo di appartenenza, ovvero la categoria di assegnazione e la qualifica ricoperta, a seconda che siano dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni statali.

I candidati dovranno dichiarare, inoltre, nella domanda se abbiano partecipato a precedenti concorsi nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo che per i titoli di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

I candidati che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale, debbono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1. Copia dello stato di servizio amministrativo rilasciato, con marche da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi, dal competente ufficio, nonchè un'attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di buono.

2. Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

3. Documento comprovante l'adempimento degli obblighi di leva, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, con marche da bollo da L. 24. Le copie dello stato di servizio militare o del foglio matricolare devono essere rilasciate con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi.

4. Diploma originale di scuola media inferiore o di scuola di avviamento professionale od altro titolo corrispondente a norma delle disposizioni in vigore.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia del diploma stesso autenticata da un notaio o legalizzata ai sensi delle disposizioni vigenti.

Qualora l'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio, in carta legale e debitamente autenticato, sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale.

5. Fotografia recente del candidato provvista di marche da bollo da L. 32 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, debitamente legalizzata dalla competente autorità, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel caso dovrà dichiararlo nella domanda.

6. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre a corredo della domanda, in aggiunta ai documenti indicati nei numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente comma, i seguenti documenti:

a) certificato in carta da bollo da L. 24 dell'Amministrazione di appartenenza, dal quale risulti la data di assunzione in servizio, con la indicazione degli estremi del relativo provvedimento;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

c) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani, soggetti alla sovranità di uno Stato estero, e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

d) certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

e) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

g) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attività al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per i mutilati e per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia. In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, i quali si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del secondo comma del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 32 di buona condotta del comandante del Corpo.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal Sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui al n. 2 del primo comma del precedente art. 3 e alle lettere *c*), *d*), *f*) e *g*) del secondo comma dello stesso articolo, debbono risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 5.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro, poi, che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati ex combattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Coloro che invece abbiano appartenuto o appartengano alla Marina o all'Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 3 luglio 1948, n. 27.200 dello Stato Maggiore della Marina e 8 luglio 1948, n. 202.860 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e i partigiani combattenti dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulle conformi dichiarazioni di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, i profughi dell'Africa italiana, i profughi delle zone di confine, nonchè i mutilati ed invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tale qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma primo, relativamente alla anzianità di servizio del personale non di ruolo.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia;

2) risoluzione di un problema di aritmetica elementare su programma stabilito per la prova orale.

Prova orale:

La prova orale verterà sul seguente programma:

Elementi di aritmetica. Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radici dei numeri. Estrazioni della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Equazione di primo grado.

Nozioni elementari di diritto amministrativo.

Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815.

Nozioni di geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Nozioni elementari di statistica.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione di sostenere la prova facoltativa di stenografia, indicando il sistema prescelto, o quella di dattilografia che consisterà nella scrittura a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avverrà la detta prova.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo IV del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso presentare le minute.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Il candidato, qualora superi la prova facoltativa di stenografia o di dattilografia, potrà ottenere fino ad un punto in più nelle somme di cui al comma precedente per ciascuna delle due prove.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilato od invalido di guerra; di mutilato od invalido civile per fatti di guerra; agli idonei ex com-

battenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alla guerra 1915-18; alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; agli idonei che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; agli idonei partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico; ai profughi dell'Africa italiana; ai mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine e, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43, nella guerra o nella lotta di liberazione, o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio; agli idonei che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, agli idonei con la qualifica di legionario fiumano, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172; nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; nel decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135 e 4 marzo 1948, n. 137; nel decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241; nonchè nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Art. 11.

I vincitori saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13°, ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1949

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1949
Registro Industria e commercio n. 4, *foglio n.* 234. — BRUNO

(1214)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquantasette posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, bandito con decreto Ministeriale 4 ottobre 1949.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1949, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquantasette posti di vice segretario in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse sarà composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;
b) da un direttore generale del Ministero;
c) da tre professori universitari;
d) da un magistrato di grado non inferiore al 6°.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 9° di gruppo *A*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1950

p. *Il Ministro*: ZIINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1950
Registro Industria e commercio n. 5, *foglio n.* 31. — BRUNO

(1215)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a ventidue posti di vice coadiutore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, bandito con decreto Ministeriale 4 ottobre 1949.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1949, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventidue posti di vice coadiutore aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale:

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse sarà composta:

a) da un funzionario di grado non inferiore al 6° di gruppo *A* del ruolo dell'Amministrazione centrale, presidente;

b) da due funzionari di grado non inferiore al 7° di gruppo *A*, del predetto ruolo, in qualità di membri.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 9° di gruppo *A*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1950

p. *Il Ministro*: ZIINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1950
Registro Industria e commercio n. 5, *foglio n.* 32. — BRUNO

(1216)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 50 — (6106220) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.